**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DECRETO 10 agosto 2020

**Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie**

**dimensioni. (20A04603)**

*(GU n.210 del 24-8-2020)*

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77;

 Visto l'art. 26 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

recante «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie

dimensioni», e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale le

misure ivi previste si applicano agli aumenti di capitale delle

societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a

responsabilita' limitata, anche semplificata, societa' cooperative,

societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa'

cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi

sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'art. 162-bis del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che

esercitano attivita' assicurative, qualora la societa' regolarmente

costituita e iscritta nel registro delle imprese: a) presenti un

ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al

periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero

dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e

fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la societa'

appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati

ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento,

non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; b)

abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei

mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare

dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso

periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;

nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa

riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu'

elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi

conseguiti all'interno del gruppo; c) abbia deliberato ed eseguito

dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 31

dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente

versato;

 Visto il comma 2 del citato art. 26 del decreto-legge n. 34 del

2020, che, ai fini della misura prevista dal comma 8 del medesimo

articolo la societa' di cui al comma 1 soddisfa anche le seguenti

condizioni: a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella

categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del regolamento (UE)

n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del

25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre

2014; b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e

fiscale; c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia

di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione

degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; d) non rientra

tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato

o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o

incompatibili dalla Commissione europea; e) non si trova nelle

condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159; f) nei confronti degli amministratori, dei

soci e del titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva,

negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle

norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la

pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo

10 marzo 2000, n. 74;

 Visto il comma 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, che

subordina l'efficacia delle misure previste dal medesimo articolo

all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

 Visto il comma 4 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai

sensi del quale ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in

una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale

di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo spetta un

credito d'imposta pari al 20 per cento;

 Visto il comma 5 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai

sensi del quale «L'investimento massimo del conferimento in denaro

sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro

2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere

posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di

qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della societa' oggetto

del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e

l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto,

unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta

all'investitore che ha una certificazione della societa' conferitaria

che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo

agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il

quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del

credito d'imposta le societa' che controllano direttamente o

indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a comune

controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa

controllate»;

 Visto il comma 8 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai

sensi del quale «Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le

condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito

dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito

d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per

cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a

concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma

1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La

distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024

da parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio e

l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali»;

 Visto il comma 11 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020,

con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione

e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 del

medesimo articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite

di spesa complessivo previsto dal comma 10 dello stesso art. 26, pari

a 2 miliardi di euro per l'anno 2021;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi (Tuir), e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

 Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di

crediti d'imposta;

 Visto l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi;

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme

di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

 Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta

illegittimamente fruiti;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli

46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e

dell'atto di notorieta';

 Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del

19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della

Covid-19», come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3

aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29

giugno 2020;

 Vista la decisione della Commissione europea del 31 luglio 2020,

C(2020) 5443 final che ha considerato le misure agevolative contenute

nell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020 compatibili con il

mercato interno ai sensi dell'art. 107(3)(b) del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea;

 Decreta:

 Art. 1

 Oggetto

 1. Il presente decreto reca i criteri e le modalita' di

applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e

8 dell'art. 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche al fine

di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a 2

miliardi di euro per l'anno 2021, previsto dal comma 10 del medesimo

art. 26.

 Art. 2

Ambito di applicazione e condizioni per beneficiare del credito

 d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 26, comma 4,

 del decreto-legge n. 34 del 2020

 1. Ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31

dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o piu' societa' di cui al

comma 4 e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per

cento dell'ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento

massimo su cui calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere

l'importo di euro 2.000.000.

 2. L'investimento agevolato di cui al comma 1 puo' essere

effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di

investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione

pubblica, diretta o indiretta, residenti nel territorio dello Stato,

ai sensi dell'art. 73 del Tuir, o in Stati membri dell'Unione europea

o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che

investono in misura superiore al 50 per cento nel capitale sociale

delle societa' di cui al comma 4 tramite organismi di investimento

collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a

partecipazione pubblica.

 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' riconosciuto:

 a) per gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art.

162-bis del Tuir e dalle imprese che esercitano attivita'

assicurativa;

 b) per gli investimenti effettuati da imprese qualificabili, al

31 dicembre 2019, come «imprese in difficolta'» ai sensi dell'art. 2,

punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 2, punto 14,

del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 3, punto 5, del

regolamento (UE) n. 1388/2014, a meno che non siano qualificabili

come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del

regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole

imprese e' riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a

procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali

procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al

momento dell'investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per

il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti

non siano piu' soggette a un piano di ristrutturazione al momento

dell'investimento agevolato.

 4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuta in

relazione ai conferimenti effettuati in societa' per azioni, societa'

in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche

semplificata, societa' cooperative, societa' europee di cui al

regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui

al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia,

regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, a

condizione che:

 a) non rientrino tra quelle di cui all'art. 162-bis del Tuir e

tra quelle che esercitano attivita' assicurative;

 b) non rientrino tra quelle qualificabili al 31 dicembre 2019,

come «imprese in difficolta'» ai sensi dell'art. 2, punto 18, del

regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 2, punto 14, del regolamento

(UE) n. 702/2014 e dell'art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n.

1388/2014, a meno che non siano qualificabili come microimprese o

piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n.

651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese e'

riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a procedure

concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure

abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento

dell'investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il

salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non

siano piu' soggette a un piano di ristrutturazione al momento

dell'investimento agevolato;

 c) presentino, con riferimento al periodo d'imposta 2019, un

ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del

Tuir superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di

euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa

riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu'

elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi

conseguiti all'interno del gruppo;

 d) abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva

dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e

b), del Tuir rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in

misura non inferiore al 33 per cento; nel caso in cui la societa'

appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati

ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento,

non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

 e) abbiano deliberato dopo il 19 maggio 2020 un aumento di

capitale a pagamento, con integrale versamento dello stesso entro il

31 dicembre 2020.

 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto a

condizione che i conferimenti ivi previsti siano effettuati in

esecuzione della delibera di cui alla lettera e) del comma 4.

 6. L'agevolazione di cui al presente articolo spetta in relazione

ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e

della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle societa' di

cui al comma 4, anche in seguito alla conversione di obbligazioni

convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli

investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del

risparmio di cui al comma 2.

 7. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' altresi' riconosciuta in

relazione agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in

Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in

Paesi appartenenti allo spazio economico europeo, nel rispetto delle

condizioni previste dal comma 4; in tale ipotesi l'agevolazione

spetta in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del

fondo di dotazione della stabile organizzazione.

 8. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere

posseduta, a pena di decadenza dall'agevolazione, fino al 31 dicembre

2023.

 Art. 3

Procedura di riconoscimento del credito d'imposta in favore degli

 investitori di cui all'art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 34

 del 2020

 1. I soggetti investitori e gli organismi di investimento

collettivo del risparmio che intendono avvalersi del credito

d'imposta di cui all'art. 2 presentano all'Agenzia delle entrate

apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalita' definiti

con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente:

 a) il codice fiscale della societa' conferitaria nonche'

l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e

dell'ammontare del credito d'imposta richiesto;

 b) nel caso in cui il soggetto conferente sia una societa',

l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la

societa' conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o

collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima

controllata;

 c) l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio

il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea,

da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi

dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

 d) gli altri elementi eventualmente individuati con il

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al

primo periodo del presente comma.

 2. A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve

acquisire prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1:

 a) una copia della delibera di aumento del capitale sociale di

cui all'art. 2, comma 4, lettera e);

 b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la

societa' conferitaria non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1

della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un

ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le

imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad

euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione

primaria di prodotti agricoli. Qualora il credito d'imposta spettante

in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il

superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la societa'

conferitaria deve indicare anche l'importo massimo del credito

d'imposta che l'investitore puo' richiedere.

 3. La copia della delibera di aumento del capitale sociale e la

dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 devono essere conservate,

a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli

accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per

essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita'

di controllo.

 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate,

previa verifica della correttezza formale dei dati indicati

nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino

all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1.

 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole

istanze, l'Agenzia delle entrate comunica al richiedente il

riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,

l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

 6. A seguito della comunicazione con la quale l'Agenzia delle

entrate comunica il riconoscimento e l'ammontare del credito

d'imposta, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 consegnano

alla societa' conferitaria una dichiarazione nella quale attestano la

misura dell'incentivo ricevuto al fine di consentire a quest'ultima

la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della

comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19».

 Art. 4

Utilizzazione del credito d'imposta di cui all'art. 26, comma 4, del

 decreto-legge n. 34 del 2020 da parte degli investitori

 1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3, e'

utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive

fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonche', a partire dal

decimo giorno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento,

anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui

all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui

all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine, il

modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il

rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito

d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo

riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto

dell'operazione di versamento.

 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai

fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

 3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle

compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono

stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo

trasferimento alla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate -

Fondi di bilancio».

 Art. 5

Ambito di applicazione e condizioni per beneficiare del credito

 d'imposta di cui all'art. 26, comma 8, del decreto-legge n. 34 del

 2020

 1. Alle societa' di cui all'art. 2, comma 4, che soddisfano le

condizioni ivi indicate, salvo quanto previsto al comma 3 del

medesimo articolo, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del

bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per

cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto,

al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento

dell'aumento di capitale di cui al comma 4, lettera e), dell'art. 2.

 2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1,

la societa' soddisfa anche le seguenti condizioni:

 a) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;

 b) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di

normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione

degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

 c) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli

aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

 e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

 f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare

effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque

anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui

all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.

 3. Le aziende in concordato preventivo di continuita' con omologa

gia' emessa, che si trovano in situazione di regolarita' contributiva

e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia'

esistenti alla data del 19 maggio 2020, possono accedere

all'agevolazione di cui al comma 1.

 Art. 6

Procedura di riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 26,

 comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020

 1. La societa' che intende avvalersi del credito d'imposta di cui

all'art. 5 presenta all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da

inviare nei termini e con le modalita' definiti con provvedimento del

direttore della medesima Agenzia, contenente:

 a) l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili

all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto;

 b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta

riconosciuto in favore degli investitori di cui all'art. 2, con i

relativi codici fiscali;

 c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la

societa', anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli

investitori di cui all'art. 2, non ha beneficiato ai sensi della

sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante

«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto

per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000

per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o

ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione

primaria di prodotti agricoli;

 d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta l'importo

degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in

esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in

diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

 e) gli altri elementi eventualmente individuati con il

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al

primo periodo del presente comma.

 2. A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve

acquisire prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 la

dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi di investimento

collettivo del risparmio che abbiano effettuato conferimenti

agevolati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto attestano la

misura dell'incentivo riconosciuto.

 3. La delibera di aumento del capitale sociale di cui all'art. 2,

comma 4, lettera e) e la dichiarazione di cui al comma precedente

devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non

siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di

imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano

le attivita' di controllo.

 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate,

previa verifica della correttezza formale dei dati indicati

nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino

all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1.

 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole

istanze, l'Agenzia delle entrate comunica alla societa' il

riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,

l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

 Art. 7

Utilizzazione del credito d'imposta di cui all'art. 26, comma 8, del

 decreto-legge n. 34 del 2020 da parte della societa'

 1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 6 e'

utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al

periodo di effettuazione dell'investimento, senza l'applicazione dei

limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal

fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i

servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,

pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del

credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere

l'importo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto

dell'operazione di versamento.

 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai

fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir, e deve

essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non

se ne conclude l'utilizzo.

 3. Per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai

sensi del presente articolo, trova applicazione la disposizione di

cui all'art. 4, comma 3.

 Art. 8

 Cause di decadenza dalle agevolazioni

 1. Il diritto a beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 2

decade, con conseguente obbligo del beneficiario di restituire

l'agevolazione fruita, unitamente agli interessi legali, nel caso in

cui:

 a) la societa' conferitaria procede alla distribuzione di

qualsiasi tipo di riserve entro il 31 dicembre 2023;

 b) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.

 2. Il diritto a beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 5

decade, con conseguente obbligo della societa' beneficiaria di

restituire l'agevolazione fruita, unitamente agli interessi legali,

nel caso in cui:

 a) la societa' procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di

riserve prima del 1° gennaio 2024;

 b) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.

 Art. 9

 Controlli del credito d'imposta

 1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia

in tutto o in parte non spettante procede al recupero del relativo

importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a

423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,

si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,

accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui

redditi.

 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 10 agosto 2020

 Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, n. 973